Raccolta n. 4252----Repertorio n. 12938 -----Atto costitutivo-----------Repubblica Italiana-----L'undici maggio millenovecentonovantanove in Acquaviva delle Fonti, nel mio studio in via Mele 24.-----Avanti a me, Alberto D'ABBICCO, notaio in Acquaviva delle Fonti, iscritto al Collegio Notarile di Bari, non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dai comparenti, con il mio consenso, ----------sono presenti i signori:------ FERRO Rosa, nata in Carbonara di Bari il 9 settembre 1964, residente in Carbonara di Bari alla Via Ospedale 64, operatrice socio-culturale, codice fiscale dichiarato FRR RSO 64P49 B737K;------ SINISCALCHI Guglielmo, nato in Bari l'11 novembre 1972, quivi residente, via Dalmazia 169/P, critico cinematografico, codice fiscale dichiarato SNS GLL 72S11 A662M;------ MANCINO Anton Giulio, nato in Bari il 6 dicembre 1968, residente in Valenzano, via Piave 83, critico cinematografico, codice fiscale dichiarato MNC NNG 68T06 A662X;------ SPAGNO Iolanda, nata in Carbonara di Bari il 14 ottobre 1967, residente in Bari, via Calefati 166, educatrice, codice fiscale dichiarato SPG IND 67R54 B737A;------ CILLO Roberto, nato in Carbonara di Bari il 31 gennaio 1969, residente in Bari, via Dante Alighieri 182, operatore video, codice fiscale dichiarato CLL RRT 69A31 B737A; ------ MOLA Nicola, nato in Bari il 23 novembre 1971, residente in Palombaio, 3º trav. Privata via Manzoni 12, organizzatore socio culturale, codice fiscale dichiarato MLO NCL 71S23 A662E; - CENTOMANI Tommaso, nato in Bari l'11 gennaio 1975, residente in Carbonara di Bari, via Ugo Foscolo 211, assistente tecnico, codice fiscale dichiarato CNT TMS 75A11 A662H;------ CANNITO Saverio, nato a Bari il 1º novembre 1975, residente in Bari, via Caldarola 28/H, animatore, codice fiscale dichiarato CNN SVR 75S01 A662N;------ CENTOMANI Antonia, nata a Bari il 29 marzo 1961, residente in Adelfia, via Alfieri 41, amministratrice, codice fiscale dichiarato CNT NTN 61C69 A662Q.-----Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono quanto segue. -----Art. 1) E' costituita tra i comparenti una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "Cooperativa



a decorrere dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.----Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.--Art. 5) Gli scopi sociali risultano indicati negli articoli 3 e 4 dello statuto allegato.----Art. 6) Il capitale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di L. 400.000 (lire quattrocentomila) ciascuna.-----I comparenti sottoscrivono una quota di L. 400.000 (lire quattrocentomila) ciascuno e pertanto il capitale iniziale è di L. 3.600.000 (lire tremilioniseicentomila).----Tutti i comparenti, riuniti in assemblea, eleggono all'unanimità il primo Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica un triennio, nelle persone dei signori:-----Ferro Rosa, Presidente; Mola Nicola, Mancino Anton Giulio, Spagno Iolanda e Cannito Saverio, consiglieri.-----All'unanimità, vengono poi chiamati a far parte del primo Collegio Sindacale, i signori:-----Cillo Roberto, Presidente; Siniscalchi Guglielmo e SCARAMUZZI Walter, nato a Carbonara di Bari il 1º gennaio 1969 e residente in Modugno alla Via Della Repubblica 35, geometra, codice fiscale SCR WTR 69A01 B737I, sindaci effettivi; Centomani Tonia e Centomani Tommaso, sindaci supplenti.-----I signori: Ferro Rosa, Mola Nicola, Mancino Anton Giulio, Spagno Iolanda, Cannito Saverio, Cillo Roberto, Siniscalchi Guglielmo, Centomani Antonia e Centomani Tommaso, dichiarano di accettare le rispettive cariche come innanzi ad ognuno conferite, dichiarando che nei propri confronti non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dal codice ci-I comparenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Ferro Rosa, ad apportare al presente atto e allo statuto tutte quelle aggiunte, modifiche e soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.----L'importo globale approssimativo, delle spese per la costituzione, poste a carico della società, è di L.2.000.000 (lire duemilioni).-----\_\_\_\_\_\_To notaio--richiesto, ho letto quest'atto, con l'allegato, ai comparenti, i quali dichiarano d'approvarlo.-----E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me completato, in tre pagine e diciannove righe di quest'unico foglio, fin qui.----F.to: Rosa FERRO - Guglielmo SINISCALCHI - Anton Giulio MAN-CINO - Iolanda SPAGNO - Roberto CILLO - Nicola MOLA - CENTO-MANI Tommaso, - Saverio CANNITO - Antonia CENTOMANI - Alberto D'ABBICCO Notaio. -----





## Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto novembre duemiladiciannove alle ore diciassette e quarantacinque

- 8 novembre 2019, ore 17:45 -

A Bari, in via Putignani n. 47, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Alessandro Armenio, Notaio in Locorotondo, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari,

#### è presente:

- FERRO Rosa, nata a Bari il 9 settembre 1964 e domiciliata, per la carica, presso la sede della società, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "COOPERATIVA SOCIALE IL NUOVO FANTARCA ONLUS A R.L." con sede a Bari in via Ospedale di Venere n.36, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 05346760720, Repertorio Economico Amministrativo n. BA-413386, iscritta nell'Albo delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente al n. A168766.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che oggi, in questo luogo e all'ora suindicata, si è riunita, in via totalitaria, l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

## ordine del giorno:

- 1) modifica degli articoli dello statuto sociale concernenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo;
- 2) modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale concernente gli scopi della società;
- 3) modifica degli articoli 6 e 8 dello statuto sociale concernenti il recesso dei soci;
- 4) introduzione di una nuova Sezione e di un nuovo articolo concernente i ristorni:
- e mi chiede di far constare da pubblico verbale le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto sociale, la comparente nella menzionata qualifica, la quale, constata:

- a) che sono intervenuti tutti i soci:
- FERRO Rosa:
- MANCINO Anton Giulio, nato a Bari il giorno 6 dicembre 1968;
- SINISCALCHI Guglielmo, nato a Bari il giorno 11 novembre 1972;
- DI GIOIA Annarita, nata a Bari il giorno 22 maggio 1978, per delega conferita a SINISCALCHI Guglielmo, e acquisita agli atti della società previa verifica della sua regolarità da parte del medesimo Presidente;
- b) che del Consiglio di Amministrazione, oltre alla comparente quale suo Presidente, è presente MANCINO Anton Giulio e che DI GIOIA Annarita è informata della presente riunione.

Il Presidente, quindi, dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti e che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente, dopo aver chiesto se tutti gli intervenuti sia-

Registrato a Bari il 21 novembre 2019 al n. 19248

no sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno ed aver ri-

cevuto risposta affermativa, constatato che nessuno si oppone alla sua trattazione, inizia l'esame del primo argomento all'ordine giorno ed in merito illustra all'assemblea le modifiche che la Legge 27 dicembre 2017 n.205 ha apportato al codice civile in materia di composizione dell'organo amministrativo, e il D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 ha apportato al codice civile in materia di organo di controllo e propone di modificare gli articoli 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 dello statuto anche al fine di adeguarli al nuovo testo degli artt. 2477 e 2542 del codice civile.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente, espone i motivi per i quali ritiene opportuno modificare gli scopi sociali e dà lettura del testo dell'articolo 4 dello statuto relativo agli scopi sociali che propone di adottare.

Quindi, passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di modificare gli articoli 6 e 8 dello Statuto sociale in riferimento alle modalità di comunicazione prevedendo la lettera raccomandata, la lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta e la posta elettronica certificata.

Infine, passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di introdurre nello statuto sociale una nuova sezione e un nuovo articolo 12-Bis concernente i ristorni e dà lettura del testo che propone di adottare.

Il Presidente, infine, invita l'assemblea a deliberare in merito a quanto sottoposto al suo esame.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione ed all'unanimità dei voti espressi per appello nominale,

## delibera:

1) di modificare gli articoli 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 dello Statuto sociale che assumono il seguente tenore:

## "Art. 13

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e dell'Organo di Controllo;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.";

# "Art. 14

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea ogni volta che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà invece essere convocata senza ritardo quando ne venga fatta domanda da almeno un decimo dei soci oppure dall'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante un avviso da inviarsi a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, alternativamente:

- mediante lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante dal libro

- mediante lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta;
- mediante posta elettronica certificata, solo a coloro che abbiano volontariamente comunicato il relativo indirizzo alla società mediante lettera raccomandata a.r. o lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che può avere luogo anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. Le assemblee potranno essere tenute in sedi diverse da quelle sociali, purchè in Italia.";

### "Art. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio.";

#### "Art. 18

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Possono essere nominati amministratori anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della società.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega e fatte salve le materie previste dall'articolo 2381 del c.c. ed i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.";

### "Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso comunicato agli amministratori e ai sindaci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazio-



ni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti

la proposta si intende respinta.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli amministratori e i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le decisioni riservate dalla legge o dal presente Statuto ai soci, spettano:

- 1) al Consiglio di Amministrazione;
- 2) agli amministratori delegati nei limiti della delega.";

"Art. 20

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati nei limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione e ciascun amministratore delegato nei limiti della delega, sono autorizzati a nominare institori nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti."

# "ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21

La nomina dell'Organo di Controllo è regolata dall'articolo 2543 del codice civile.";

2) di modificare lo scopo della società, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale, che assume il seguente tenore:

"Art. 4

Ai sensi dell'art. 1 punto 1 lettera a) le legge 8.12.1991 n. 381 la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività di gestione di servizi sociali, educativi e culturali orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. La tutela dei soci prestatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dagli statuti sociali e dai regolamenti interni.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'Art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere attività anche con terzi.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La società ha, altresì, per oggetto la fornitura di interventi, mezzi, strutture

per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali quali:

- a) attività di formazione e consulenza;
- b) attività di animazione socio-culturale nei quartieri per il miglioramento della qualità della vita attraverso l'organizzazione di attività di animazione socio-educativa all'interno di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, videoteche, cineteche, emeroteche, sale cinematografiche e teatrali, spazi all'aperto, strutture ricreative e sportive, centri sociali, centri di prima accoglienza, campi profughi, centri diurni, comunità residenziali, carceri, centri aggregativi territoriali, centri giochi, ospedali;
- c) realizzazione di laboratori di risocializzazione attraverso attività di animazione ludico-espressiva, per minori a rischio di devianza e in area penale;
- d) assistenza domiciliare;
- e) gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza responsabilità o di comunità terapeutiche e/o assistenziali nei medesimi;
- g) interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione per i soggetti assistiti;
- h) gestione di strutture di ospitalità e accoglienza per profughi, soggetti senza fissa dimora, nomadi, popolazione rom, stranieri in disagio, assistenza ai medesimi;
- i) avviamento al lavoro e pre-formazione professionale per soggetti disagiati:
- I) organizzazione di vacanza e soggiorni sociali e assistiti;
- m) assistenza e ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione e recupero;
- n) trasporto accompagnato di minori;
- o) trasporto assistito di disabili;
- Le attività indicate alle lettere n) e o) sono integrative alla tipologia di questo statuto, pertanto devono essere considerate in base alla circolare del ministero del lavoro 153/96;
- p) gestione di asili nido e scuole materne;
- a) attività di segretariato sociale;
- r) gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo, nel rispetto delle prescrizioni di legge, può compiere tutti gli atti e concludere le operazioni anche immobiliari necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, quali ad esempio:

- a) chiedere finanziamenti pubblici o privati, usufruendo di contributi, mutui, assistenza tecnica, formazione e qualificazione professionale previsti dalle leggi vigenti;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in società ed altri enti, economici e non, aventi oggetto affine o analogo, solo ove ciò si reputerà necessario per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, professionali, culturali, sia direttamente che con partecipazione ad organismi ed enti idonei, nell'ambito dell'attività come sopra indicata.
- La società cooperativa per sopperire alle proprie necessità di carattere fi-

nanziario, può avvalersi di conferimenti o finanziamenti da parte di soci vo-

Iontari sovventori a norma dell'art.4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

E' tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D. Lgs. 58/98, della legge 197/91 e del D. Lgs. 385/93 nonché l'attività di sollecitazione del risparmio verso il pubblico.

La società cooperativa intende usufruire di tutte le agevolazioni e i benefici fiscali, tributari e creditizi, previsti per le società operanti nel territorio del mezzogiorno d'Italia.

La cooperativa, pertanto, si configura come una cooperativa sociale ai sensi del primo comma, lettera a), dell'art. 1 della legge 381/1991 e può promuovere l'autofinanziamento dei soci o utilizzare finanziamenti dei soci o utilizzare finanziamenti e agevolazioni, contributi previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nonché ricevere contributi anche da privati e quant'altro previsto dal D. Las. 460 del 1997.";

3) di modificare gli articoli 6 e 8 dello Statuto sociale, che assumono il sequente tenore:

### "Art. 6

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso e per esclusione.

Il recesso del socio ha luogo nei casi previsti dalla legge.

Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso dall'organo amministrativo a mezzo di raccomandata, lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta o posta elettronica certificata.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

- a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa o partecipi come socio ad altra Cooperativa concorrente, senza il preventivo consenso scritto dell'organo amministrativo;
- b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto;
- c) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- d) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.";

## "Art. 8

Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta tramite raccomandata, lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso, i soci receduti od esclusi rispondono per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, ai sensi delle vigenti norme di legge. Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili gli eredi del socio defunto.";

4) introduzione nello statuto della sezione "RISTORNI" e dell'articolo 12-Bis concernente i ristorni, che avrà il seguente tenore:

## Art. 12-Bis

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione dei ristorni esclusivamente a favore dei soci cooperatori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.".

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto sociale coordinato con le modifiche introdotte, Statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

Il Presidente, proclamati i risultati della votazione, constatato che non vi è null'altro da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e quindici (18:15).

Le spese del presente atto sono a carico della società.

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura alla comparente che, da me interpellata, lo approva.

In parte scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio, occupa sei facciate e quanto di questa settima fin qui di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque (18:45).

Firmato: Rosa Ferro, Alessandro Armenio, segue il sigillo.



# Allegato "A" all'atto n. 15.248 di repertorio e n. 7.810 di raccolta

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE IL NUOVO FANTARCA ONLUS A R.L."

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art.2

La sede della società è in Bari.

Art.3

La società è duratura sino al 31 dicembre 2098.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 1 punto 1 lettera a) le legge 8.12.1991 n. 381 la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività di gestione di servizi sociali, educativi e culturali orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. La tutela dei soci prestatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dagli statuti sociali e dai regolamenti interni.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'Art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere attività anche con terzi.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La società ha, altresì, per oggetto la fornitura di interventi, mezzi, strutture per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali quali:

- a) attività di formazione e consulenza;
- b) attività di animazione socio-culturale nei quartieri per il miglioramento della qualità della vita attraverso l'organizzazione di attività di animazione socio-educativa all'interno di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, videoteche, cineteche, emeroteche, sale cinematografiche e teatrali, spazi all'aperto, strutture ricreative e sportive, centri sociali, centri di prima accoglienza, campi profughi, centri diurni, comunità residenziali, carceri, centri aggregativi territoriali, centri giochi, ospedali;
- c) realizzazione di laboratori di risocializzazione attraverso attività di anima-

zione ludico-espressiva, per minori a rischio di devianza e in area penale;

- d) assistenza domiciliare;
- e) gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza responsabilità o di comunità terapeutiche e/o assistenziali nei medesimi;
- g) interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione per i soggetti assistiti;
- h) gestione di strutture di ospitalità e accoglienza per profughi, soggetti senza fissa dimora, nomadi, popolazione rom, stranieri in disagio, assistenza ai medesimi;
- i) avviamento al lavoro e pre-formazione professionale per soggetti disagiati;
- I) organizzazione di vacanza e soggiorni sociali e assistiti;
- m) assistenza e ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione e recupero;
- n) trasporto accompagnato di minori;
- o) trasporto assistito di disabili;

Le attività indicate alle lettere n) e o) sono integrative alla tipologia di questo statuto, pertanto devono essere considerate in base alla circolare del ministero del lavoro 153/96;

- p) gestione di asili nido e scuole materne;
- q) attività di segretariato sociale;
- r) gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

Per lo svolgimento della propria attività la società cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo, nel rispetto delle prescrizioni di legge, può compiere tutti gli atti e concludere le operazioni anche immobiliari necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, quali ad esempio:

- a) chiedere finanziamenti pubblici o privati, usufruendo di contributi, mutui, assistenza tecnica, formazione e qualificazione professionale previsti dalle leggi vigenti;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in società ed altri enti, economici e non, aventi oggetto affine o analogo, solo ove ciò si reputerà necessario per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, professionali, culturali, sia direttamente che con partecipazione ad organismi ed enti idonei, nell'ambito dell'attività come sopra indicata.

La società cooperativa per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può avvalersi di conferimenti o finanziamenti da parte di soci volontari sovventori a norma dell'art.4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

E' tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D. Lgs. 58/98, della legge 197/91 e del D. Lgs. 385/93 nonché l'attività di sollecitazione del risparmio verso il pubblico.

La società cooperativa intende usufruire di tutte le agevolazioni e i benefici fiscali, tributari e creditizi, previsti per le società operanti nel territorio del mezzogiorno d'Italia.

La cooperativa, pertanto, si configura come una cooperativa sociale ai sensi del primo comma, lettera a), dell'art. 1 della legge 381/1991 e può

promuovere l'autofinanziamento dei soci o utilizzare finanziamenti dei soci o utilizzare finanziamenti e agevolazioni, contributi previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nonché ricevere contributi anche da privati e quant'altro previsto dal D. Las. 460 del 1997.

### SOCI

## Art. 5

I soci devono essere persone fisiche. Il loro numero non può essere inferiore e né superiore ai limiti di legge.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori, che prestano la loro attività, arte o mestiere, corrispondente alla specialità della cooperativa e che non esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della stessa;
- b) soci sovventori, purchè persone fisiche, come previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) il motivo della richiesta;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, con obbligo – in caso di diniego di ammissione – di deliberazione motivata.

I conferimenti saranno eseguiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

### Art. 6

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso e per esclusione.

Il recesso del socio ha luogo nei casi previsti dalla legge.

Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso dall'organo amministrativo a mezzo di raccomandata, lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta o posta elettronica certificata.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

- a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa o partecipi come socio ad altra Cooperativa concorrente, senza il preventivo consenso scritto dell'organo amministrativo;
- b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto;
- c) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- d) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.



Il socio è tenuto a partecipare con diligenza ai lavori assunti dalla Cooperativa seguendo disciplinatamente le disposizioni e le istruzioni che gli vengono impartite da chi sovraintende i lavori.

#### Art. 8

Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta tramite raccomandata, lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso, i soci receduti od esclusi rispondono per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, ai sensi delle vigenti norme di legge. Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili gli eredi del socio defunto.

# PATRIMONIO SOCIALE

#### Art. 9

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore, né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva originaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie.
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità, donazione, lascito, elargizione, contributo elargito da soggetti privati o pubblici alla società cooperativa, per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

### Art. 10

Le quote sottoscritte dai soci potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo amministrativo all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

### Art. 11

Le quote sociali possono essere cedute solo con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

# ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO

### Art. 12

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (trenta)%:
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al loro ammontare;
- d) ad eventuale riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società ed è altresì vietata la distribuzione di dividendi superiori a quanto previsto dall'art. 17, legge 72/83.

#### RISTORNI"

## Art. 12-Bis

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione dei ristorni esclusivamente a favore dei soci cooperatori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

## ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA

#### Art. 13

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e dell'Organo di Controllo;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## Art. 14

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea ogni volta che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà invece essere convocata senza ritardo quando ne venga fatta domanda da almeno un decimo dei soci oppure dall'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante un avviso da inviarsi a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, alternativamente:

- mediante lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante dal libro dei soci:
- mediante lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta;
- mediante posta elettronica certificata, solo a coloro che abbiano volontariamente comunicato il relativo indirizzo alla società mediante lettera raccomandata a.r. o lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che può avere luogo anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. Le assemblee potranno essere tenute in sedi diverse da quelle sociali, purchè in Italia.

#### Art. 15

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

#### Art. 16

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, con esclusione del voto segreto.

Le nomine alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a maggioranza relativa.

A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio e, in via subordinata, quella di età.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Il socio non può farsi rappresentare dai soggetti indicati dall'art. 2372 c.c.

# Art. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio.

# Art. 18

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Possono essere nominati amministratori anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della società.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega e fatte salve le materie previste dall'articolo 2381 del c.c. ed i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

### Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso comunicato agli amministratori e ai sindaci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli amministratori e i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le decisioni riservate dalla legge o dal presente Statuto ai soci, spettano:

- 1) al Consiglio di Amministrazione;
- 2) agli amministratori delegati nei limiti della delega.

### Art. 20

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati nei limiti della delega.
- Il Consiglio di Amministrazione e ciascun amministratore delegato nei limiti della delega, sono autorizzati a nominare institori nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti.

## ORGANO DI CONTROLLO

## Art. 21

La nomina dell'Organo di Controllo è regolata dall'articolo 2543 del codice civile.

# DISPOSIZIONI GENERALI E FNALI

## Art. 22

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

### Art. 23

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e i compensi. Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve es-

sere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### Art. 24

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra le società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione dell'incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, al-

tresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. Le modifiche della presente clausola devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due ter-

zi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, e-

# Art. 25

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società a responsabilità limitata.

Firmato: Rosa Ferro, Alessandro Armenio, segue il sigillo.

sercitare il recesso.

	l'originale riprodotta s		
che si rilascia el fir	2 9 NOV. 2019	R 642/1972.	Totale (Carriera
Locorotondo,	**************************************	200-201-201-201-201-201-201-201-201-201-	ASME SING
	///	11	1000 PM
	1/1	A Asi	1 888
1000	2 Cuso	and the same	
		AND RECORDS	0.000